

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

VERBALE N. 50 DEL 10.12.2020

Il sottoscritto Gaetano Sirone, Revisore Unico dei Conti del comune di Colognola ai Colli (VR), nominato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 17/09/2018, ha esaminato la proposta di deliberazione di Giunta comunale del 12.11.2018 avente ad oggetto "PERSONALE: Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo economico 2020 e variazione art. 18 del normativo 2019/2021

Visti

- l'art. 67 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 recante "Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi" e l'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001, come integrato dal d.lgs. n. 150/2009, recante "controlli in materia di contrattazione integrativa";
- la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 16.01.2020 con la quale è stato approvato il PEG/Piano della Performance, successivamente modificato con delibere di Giunta comunale n. 54 del 01/06/2020 e n. 113 del 05/11/2020;
- l'art. 5 comma 3 del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale non dirigente del comparto Regioni – Autonomie locali del 01/04/1999 sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, il quale prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto".
- l'art. 40, comma 3 quinquies del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) che prevede, tra l'altro: "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva".
- l'art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto 165/2001 che prevede: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti".

- l'obbligo annuale per l'Ente locale di provvedere alla determinazione del fondo delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria n. 54 del 10/11/2020, con la quale si è provveduto a costituire il fondo per le risorse decentrate 2020, sulla quale il sottoscritto revisore ha espresso proprio parere favorevole con verbale n. 44 del 06/11/2020;
- la relazione illustrativa e tecnico finanziaria del 09/12/2020, a firma del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, redatta in osservanza dell'art. 40, comma 3 sexies del D.lgs. n. 165/2001 e della circolare della ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19/07/2012, diretta a definire la quantificazione del fondo delle risorse finanziarie del personale non dirigente che è soggetto a contrattazione, nonché a definire i principali istituti economici per l'anno 2020;

considerato:

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Enti locali;
- L'art. 67 del citato CCNL dispone che: *a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;*
- I successivi commi da 2 a 6 specificano le risorse che possono andare ad integrare l'importo come sopra determinato;
- Il comma 7 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa debba avvenire nel rispetto del più sopra citato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

EVIDENZIATO CHE:

- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17/03/2020, concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11/12/2019, prevedendo che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31/12/2020 rispetto ai presenti al 31/12/2018;
- se il numero dei dipendenti al 31/12/2020 dovesse invece diminuire rispetto a quello determinato al 31/12/2018, non si procederà ad alcuna riduzione in quanto il DM 17 marzo 2020 prevede che "è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";
- il Responsabile ha quindi proceduto a quantificare il "valore medio pro-capite" riferito all'anno 2018, nonché alla verifica della necessità o meno di adeguare il fondo ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, sulla base del numero dei dipendenti;

- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, 95/2020, ha chiarito che la novella ha inteso adeguare il tetto al trattamento accessorio in maniera flessibile al valore medio pro-capite del fondo e consentire, così, una quantificazione in ragione di una spesa che resterà invariata per quanto attiene al valore medio fissato al 31/12/2018. Pertanto, secondo la Corte, "per la determinazione del "valore medio pro-capite" occorre considerare (sommare) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata, sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O.";
- è stato verificato che i dipendenti previsti al 31/12/2020 sono di un'unità in meno rispetto a quelli risultanti al 31/12/2018 e pertanto non si è proceduto ad aumentare il fondo 2018;

Riscontrato

in particolare, dalla relazione tecnico-finanziaria (Modulo I, Sezione III) del Responsabile del servizio finanziario:

- le modalità con le quali il Fondo per le risorse accessorie 2020 del personale dipendente è stato costituito, ai fini del rispetto della normativa sopra citata;
- l'inclusione, nel fondo 2020, delle somme destinate alle Posizioni Organizzative in linea con l'orientamento ormai consolidato dalla Corte dei Conti;
- che con proprio precedente parere, verbale n. 44 del 06/11/2020, si è già dato parere favorevole sulla quantificazione delle risorse per l'anno 2020 e del rispetto dei limiti per la costituzione delle risorse, come stabilito dall'art. 67, comma 7, del nuovo CCNL.
- Il prospetto di riconciliazione fondo 2016-2020 esposto nella citata relazione a firma del Responsabile del Servizio Economico-finanziario;

tenuto conto

che con tali atti si dà applicazione a quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente degli enti locali, computando l'ammontare delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività

Il Revisore Unico

con riguardo all'asseveramento dei dati finalizzati alla costituzione del Fondo del salario accessorio del personale non dirigente anno 2020 e del relativo contratto decentrato integrativo economico 2020

esprime parere favorevole,

valutando compatibili i costi della contrattazione decentrata per l'anno 2020, così come esposti nella relazione tecnico finanziaria in premessa richiamata:

- con i vincoli derivanti dal bilancio 2020;
- con il vincolo in materia di trattamento economico accessorio e di spesa del personale, di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 33, comma 2 del DL 34/2019;
- rispettosi dei vincoli della contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in particolare del nuovo CCNL 21/05/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì, 10 /12 /2020

L'Organo di Revisione

dott. Gaetano Sirone

